



Protocollo 30477 R.U.

Pisa 14.08.2019

Direzione Interregionale
per la Sardegna, la Toscana e l'Umbria
Ufficio delle Dogane di Pisa

A:

Sezioni Tributi e URP
dogane.pisa.tributi@adm.gov.it

SOT

di Marina di Carrara
dogana.pisa.marinadicarrara@adm.gov.it

di Lucca
dogane.pisa.lucca@adm.gov.it

di Viareggio (LU)
dogane.pisa.viareggio@adm.gov.it

Alla Camera di Commercio

di Pisa
info@pi.camcom.it

di Lucca
cameracommercio@lu.camcom.it

di Massa Carrara
info@ms.camcom.it

Alla ConfCommercio

di Pisa
info@confcommerciopisa.it

di Lucca
info@confcommercio.lu.it

di Massa
massacarrara@confcommercio.lu.it

Alla ConfArtigianato

di Pisa

pisa@confartigianato.pisa.it

di Lucca
info@lucca.confartigianato.it

di Massa Carrara
segretario@confartigianato.ms.it

Alla CNA

di Pisa
cnapisa@cnapisa.it

di Lucca
info@cnalucca.it

di Massa Carrara
cna.massa@cna-ms.it
cna.carrara@cna-ms.it

Alla Coldiretti

di Pisa
pisa@coldiretti.it

di Lucca
lucca@coldiretti.it

di Massa Carrara
aulla.ms@coldiretti.it

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (ODCEC)

di Pisa
segreteria@odcecpisa.it

di Lucca
segreteria@odcec.lu.it

di Massa Carrara
segreteria@odcecms.it

All' Associazione Stabilimenti Balneari
Balneari-viareggio@tiscali.it

Al Consorzio Marina di Levante Viareggio
info@marinadilevante.com

All' Associazione Stabilimenti Balneari - Lido di Camaiore
info@balnearilido.it

All' Associazione stabilimenti Balneari – Marina di Pietrasanta

info@balnearipietrasanta.com
All' Associazione Stabilimenti Balneari – Forte dei Marmi
www.bagnidelforte.it

All' Associazione Stabilimenti Marina di Pisa Tirrenia Calambrone
info@prolocolitoralepisano.com

All' Associazione albergatori

di Forte dei Marmi
info@myforte.it

di Marina di Pietrasanta
feder@alberghiversilia.it

di Lido di Camaiore
alb.lido@toscanamare.com

di Viareggio
info@viareggionline.it

All' Associazione Federalberghi

di Pisa
segreteria@federalberghipisa.it

Oggetto: Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.
Modifica del D.Lgs n. 504/1995, art. 29 comma 2 .

Si porta a conoscenza agli enti in indirizzo che il D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito in Legge 58 del 28/06/2019 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 151 del 29/06/2019) ha modificato l'art. 29 comma 2 del Testo Unico Accise e così disposto, all'art. 13-bis, la reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.

“Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: *"ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini," sono soppresse.*”

Per effetto di tale soppressione, l'art. 29 appare riformulato nella precedente versione, in vigore sino al 29/08/2017.

Si ricorda infatti che l'obbligo della licenza fiscale in oggetto era stato

recentemente eliminato dalla legge 04/08/2017 n. 124, articolo 1 comma 178, mediante l'inserimento all'art. 29 delle medesime parole che ora il D.L. 34/2019 ha soppresso.

L'assetto normativo a seguito del D.L. 34/2019, comporta quindi - ***per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini- la reintroduzione dell'obbligo di denuncia di attivazione ai sensi dell'art. 29 comma 2 TUA e la necessità di munirsi della licenza fiscale prevista dall'art. 63 TUA ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di alcole e bevande alcoliche.***

La Legge L. 58/2019 ha chiarito quali siano gli esercizi di vendita per i quali deve considerarsi ripristinato, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge, l'obbligo di denuncia e correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle Dogane.

In ragione delle mutate disposizioni, non deve quindi ritenersi più vigente il contenuto delle indicazioni fornite con la **"Legge 4 Agosto 2017, n. 124 relativamente all'art. 1, comma 178 la modifica dell'art. 29, comma 2 del T.U.A., concernente gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa"**.

Con riguardo alle modalità di presentazione dell'istanza, la Direzione Accise ha richiamato gli istituti della semplificazione amministrativa di cui al D. Lgs. 25/11/2016 n. 222 che prevedono le fattispecie per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Il D. Lgs. 222/2016 citato dispone che la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto di prodotti alcolici ***vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane*** e dei Monopoli.

Pertanto, nel caso in cui l'interessato si rivolga al SUAP per l'avvio del procedimento di inizio attività secondo le modalità procedurali ivi previste, non occorre presentare la denuncia anche all'Ufficio delle Dogane, fermo restando però l'obbligo di munirsi della licenza fiscale, come previsto al comma 4 dell'art. 29 TUA.

E' il caso di ricordare che, come prevede la normativa vigente in materia, le richieste dell'utenza, volte ad ottenere il rilascio di titoli abilitativi allo svolgimento di attività di rilevanza fiscale previsti dal Testo Unico Accise, sono soggette all'imposta di bollo ai sensi degli art. 3 e 4 della tariffa di cui al DPR 26/10/1972 n. 642.

Nel caso di avvio del procedimento attraverso il SUAP, l'imposta di bollo deve essere corrisposta con le modalità individuate dall'amministrazione comunale competente.

Alla luce di quanto sopra :

VISTA la determinazione prot. n. 1128 R.I. del 26/06/2019 del Direttore Interregionale per la Toscana la Sardegna e l'Umbria con la quale è stata individuata in data 1° luglio 2019 la data di attivazione delle nuove Sezioni degli Uffici delle Dogane della Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la massima efficacia e tempestività all'azione amministrativa dell'Ufficio si comunica quanto segue:

Tutte le istanze degli operatori che svolgono la propria attività nella provincia di Pisa relative alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ufficio delle Dogane di Pisa

Via Darsena n. 1/A 56121 Pisa (PI)

Contatti: dogane.pisa@adm.gov.it Tel. 0557366639

Tutte le istanze degli operatori che svolgono la propria attività nella provincia di Massa-Carrara relative alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ufficio delle Dogane di Pisa Sezione Operativa Territoriale di Marina di Carrara

Viale Salvetti n. 1/A 54033 Marina di Carrara (MS)

Contatti: dogane.pisa.marina.di.carrara@adm.gov.it Tel. 0557366559

Tutte le istanze degli operatori che svolgono la propria attività nella provincia di Lucca (eccetto i comuni di competenza della Sezione Operativa di Viareggio) relative alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ufficio delle Dogane di Pisa Sezione Territoriale di Lucca

Viale Luporini n. 1021 55100 Lucca (LU)

Contatti: dogane.pisa.lucca@adm.gov.it Tel. 0557366555

Tutte le istanze degli operatori che svolgono la propria attività nella provincia di Lucca nei Comuni di **:(VIAREGGIO, CAMAIORE, MASSAROSA, PIETRASANTA, FORTE DEI MARMI, SERAVEZZAE STAZZEMA)** relative alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

Ufficio delle Dogane di Pisa Sezione Territoriale di Viareggio (LU)

Via R. Pilo, n. 20 55049 Viareggio (LU)

Contatti: dogane.pisa.viareggio@adm.gov.it Tel. 0557366861

Il Responsabile della Comunicazione Esterna

Dott. Biagio Raffaele